

Reggio Emilia 18 marzo 2022

Prot.02/2022

**A TUTTI I SOCI
DEL CONSORZIO DI DIFESA
IN INDIRIZZO**

Oggetto: Campagna assicurativa 2022

Spett.le Socio,

l'apertura evidenzia un sostanziale incremento delle tariffe assicurative, in particolare sul comparto frutticolo, in conseguenza degli andamenti negativi dell'ultimo quinquennio di cui la nostra provincia è stata colpita. Se rimanete in tabella convenzionale B (frutta e uva) vi preghiamo di prestare la massima attenzione ai limiti massimi contributivi per verificare l'eventuale superamento. Anche le condizioni normative hanno avuto dei ritocchi, vi invitiamo pertanto a prendere conoscenza delle condizioni assicurative scaricabili dal nostro sito nell'apposita sezione.

I prospetti riepilogativi (scaricabili dal sito internet) indicano alcune deroghe e indicazioni ottenute rispetto alla convezione per ogni singola compagnia.

Dal 2016 le risorse finanziarie sono reperite da fondi comunitari e nazionali e sono regolamentati dai Reg.CE 1305/13 art.37 e 1308/13 art.49 e successive modifiche. Tali Regolamenti scaduti a fine 2020 ci hanno guidato con una disponibilità finanziaria di 1,640 miliardi di Euro, ad oggi esaurita. In questa fase transitoria di 2 anni, in attesa dell'approvazione della nuova programmazione che partirà dal 2023 con una nuova dotazione finanziaria, la quale Comunità Europea si è presa tempo per concludere tutti i programmi avremo a disposizione per ogni anno lo stesso importo della vecchia programmazione.

Il regolamento CE 1305/13 art.37 sul Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) si attiva per tutti i prodotti tramite la misura 17.1 Gestione del Rischio. Tutti i prodotti troveranno finanziamento tramite quota FEASR sul PSRN; naturalmente rimane in essere il Decreto Legislativo 102/04 aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, che rimane attivo sulle strutture e la zootecnia. Rimangono esclusi dalla condizionalità solo i contributi erogati dal D.Lgs 102/04.

La copertura assicurativa agevolata a carico delle produzioni vegetali è effettuata nell'ambito della misura 17 – sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” – del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), così come previsto dal Reg. (UE) n.1305/2013.

Il documento fondamentale e indispensabile ai fini della stipula della polizza assicurativa agevolata è la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

La data di protocollo della MANIFESTAZIONE D'INTERESSE deve essere uguale o antecedente alla data di notifica del certificato pena la perdita del contributo.

NOVITA' dal 2021: La compilazione del PAI 2022, PAI in STANDARD VALUE e/o VALORE STANDARD, comunque rimane un documento necessario che va allegato al certificato e non appena pronti i servizi informatici dovrà essere redatto utilizzando le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e quelle dichiarate dal medesimo nel piano di coltivazione dell'azienda. Questo nuovo sistema PAI in SV ha permesso una notevole diminuzione di perdita dei contributi pubblici.

In base a quanto previsto dal Piano Assicurativo 2022, per sottoscrivere un certificato assicurativo in forma agevolata, è necessario:

- **aggiornare il proprio fascicolo aziendale (recandosi presso il CAA - Centro di Assistenza Agricola di appartenenza) verificando che tutte le superfici coltivate siano correttamente inserite, oltre ad eventuali contratti di conduzione**
- **elaborare, aggiornare e validare il proprio Piano Culturale 2022 nel sistema operativo di Agrea**
- **si ricorda che la resa da assicurare è quella potenzialmente ottenibile**

Non è consentita la stipula di più certificati relativi allo stesso Piano Assicurativo Individuale (PAI).

Il PAI deve essere rettificato e sostituito con un altro PAI nel caso in cui si verificano variazioni di dati in esso contenuti.

A maggior chiarimento e al fine di ridurre, se non addirittura evitare, per il 2022, di incorrere nei medesimi errori, ribadiamo che ai **fini dell'ammissibilità a contributo, i dati indicati nel certificato di assicurazione relativi ai riferimenti catastali (fogli e particelle) ed alla superficie, espressa in ettari e portante quattro decimali, per TUTTI I PRODOTTI, devono trovare esatta corrispondenza con quelli indicati nel PAI.**

- **COPERTURE SULLE RESE**

Le polizze ammesse a contributo coprono la mancata resa quantitativa e qualitativa delle produzioni vegetali.

Il danno quantitativo verrà calcolato al momento della raccolta come differenza fra la resa effettiva e la resa assicurata, successivamente sul prodotto residuo si calcola il danno qualitativo se previsto.

- **REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO**

L'Agricoltore che intende assicurarsi, ai fini dell'ottenimento del contributo, deve predisporre il P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.). Il P.A.I. viene elaborato sulle scelte assicurative del Socio/Assicurato in base ai dati contenuti nel Piano di Coltivazione. Il P.A.I. dovrà essere allegato in copia al certificato di assicurazione.

La contribuzione pubblica, come previsto dalle norme di legge, **può arrivare fino al 70% (esclusa la 2 rischi)**, per tutte le tipologie di polizza, della spesa massima ammissibile (parametro ministeriale o il minore tra parametro e tariffa assicurativa) fino a concorrenza della resa presente sul PAI.

Tale contribuzione si riferisce ai contratti assicurativi che prevedono l'applicazione della soglia di accesso al danno pari al 20% della produzione assicurata per prodotto/azienda/comune per tutti i prodotti. Superato tale limite l'indennizzo viene calcolato per singola partita assicurata.

Per poter dare all'assicurato la possibilità di ottenere il risarcimento qualunque sia l'entità del danno subito è prevista la possibilità di sottoscrivere un contratto assicurativo non agevolato il cui costo è a totale carico dell'assicurato. Relativamente ai contratti non agevolati il costo a carico degli assicurati è pari alla tariffa riportata nei relativi prospetti, maggiorato dell'imposta pari al 2,50%.

Il pagamento delle polizze a carico degli assicurati avverrà secondo le consuete norme procedurali (MAV) la cui scadenza sarà soggetta alle disposizioni che saranno impartite dal Condifesa in relazione all'erogazione dei contributi fatti dal Ministero e/o dall'Organismo pagatore (AGEA).

- **QUANTITATIVI ASSICURABILI**

L'azienda deve assicurare la propria resa ottenibile. La resa soggetta a contributo invece viene individuata per ogni singola azienda all'interno del P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale), che ne determina solo il contributo.

Per il prodotto uva da vino vanno rispettati i quantitativi massimi previsti dai disciplinari di produzione della DOC o della IGT alla quale i vigneti risultano iscritti. Ricordiamo che possono essere assicurate come uve comuni – quindi non soggette ai quantitativi massimi previsti dai disciplinari.

DAL 2022 LA MASSIMA CONTRIBUZIONE E' DETERMINATA DA UN VALORE MASSIMO ASSICURABILE. I VALORI STANDARD OGGI NON SONO ANCORA STATI DECRETATI E NON APPENA DISPONIBILI VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO DI CONDIFESA EMILIA. QUESTO PORTERA' A UNA SBUROCRATIZZAZIONE DI TUTTO L'ITER PROCESSUALE IN QUANTO I CAA NON DOVRANNO PIU' DICHIARARE LE PRODUZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE.

E' possibile tramite il nuovo servizio di ASSINCAMPO, promosso da Ismea, Agea e Mipaaf, verificare, previa iscrizione al portale, la propria situazione personale su tutti gli anni a partire dal 2015. Inoltre è presente la raccolta della normativa vigente e per singolo prodotto comune dove sarà possibile consultare il nuovo VALORE STANDARD che determina la massima contribuzione tramite il seguente link: <http://assincampo.ismea.it/>

E' fatto obbligo assicurare la totalità di un determinato prodotto (inteso come specie), nell'ambito dello stesso comune. Vi ricordiamo che la frutta tardiva e precoce è considerata un unico prodotto anche se necessita di due PAI e di due certificati. Invece è considerato un prodotto a se stante quello coperto da difesa attiva.

Esempio: pere e pere precoci sono un unico prodotto, mentre pere sotto rete sono un prodotto a se stante.

DI SEGUITO SINTETIZZIAMO LE ALTRE NOVITA'

Definizioni

Le avversità hanno una nuova suddivisione: catastrofali, di frequenza e accessorie.

Avversità CATASTROFALI: alluvione, siccità e gelo-brina.

Avversità DI FREQUENZA: grandine, vento forte, eccesso neve, eccesso pioggia.

Avversità ACCESSORIE: colpo di sole, vento caldo, ondata di calore e sbalzo termico.

Tipologie di copertura assicurative e i Contributi sui premi assicurativi e clausola di salvaguardia

Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere assieme alle percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto dal nuovo Piano assicurativo, **tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario**, sono per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia e le relative clausole di salvaguardia le seguenti combinazioni:

| TIPOLOGIA DI COPERTURA | SOGLIA | CONTRIBUTO | CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA |
|--|--------|------------|--------------------------|
| TUTTI I PRODOTTI COMPRESA L'UVA DA VINO | | | |
| A polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie (completa a 9 avversità); | 20% | 70% | 90% |
| B polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza (minimo 4 avversità) | 20% | 70% | 90% |
| C polizze che coprono almeno 3 tra le avversità di frequenza e accessorie | 20% | 70% | 85% |
| D Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (3 avversità) | 20% | 70% | 90% |
| E polizze sperimentali (polizza ricavo solo per frumenti) | 20% | 65% | 90% |
| E polizze sperimentali (polizza index based solo per cereali, foraggere e oleaginose) | 30% | 65% | 90% |
| F polizze che coprono almeno 2 tra le avversità di frequenza | 20% | 65% | 75% |
| fondi di mutualizzazione | 20% | 70% | capienza del fondo |
| fondi per la stabilizzazione del reddito | 20% | 70% | capienza del fondo |
| mancato reddito e abbattimento forzoso, mancata produzione latte zootecnia e produzione di miele | 20% | 70% | 90% |
| strutture aziendali (reti, impianti, serre, ecc ecc) e smaltimento carcasse zootecnia | 0% | 50% | 90% |

Sconsigliamo la tipologia F in quanto la contribuzione è più bassa e avrebbe un costo maggiore.

Le compagnie assicuratrici non offrono tutte le possibilità che sono previste dal Piano Assicurativo Nazionale. In molti casi offrono dei pacchetti predefiniti.

Parametri

Culture: Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso (2022) per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia, (67 combinazioni), di polizza calcolata con la seguente formula: $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno})/(\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori. Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno 3 Compagnie di assicurazione o da meno di 5 aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza.

Parametri Massimi

Con la presenza delle garanzie catastrofali, tipologie A e B, il limite della tariffa agevolata è 25% per tutti i prodotti. Per le tipologie C e F i limiti sono: 20% frutta, 15% orticole e vivai, 8% cereali, 10% per tutti gli altri prodotti.

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche sulle colture

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie. La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.

Permane: Nuove aziende assicurate

Nell'ottica di incentivare l'accesso al sistema assicurativo agevolato per le imprese agricole, nel caso di certificati assicurativi di aziende che non avevano stipulato contratti nei precedenti cinque anni, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato e verrà estesa anche nei 2 anni successivi. Queste aziende nuove per il sistema assicurativo avranno sicuramente una piena contribuzione agevolata tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario.

Al certificato agevolato dovranno essere allegate le predisposte dichiarazioni (presenti sul sito) sottoscritte da Voi e dall'Agente, nonché copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

I certificati dovranno pervenire al Consorzio di difesa entro dieci giorni dalla data di spedizione della notifica di assunzione del rischio alla Compagnia ed al Consorzio.

Tale termine è di notevole rilevanza ai fini della concessione del contributo pubblico in quanto vi è l'obbligo di informatizzare i dati entro e non oltre 45 giorni dalla notifica. Vi invitiamo pertanto ad accertarVi che l'Agente della Compagnia di assicurazione presso il quale avete sottoscritto i certificati rispetti tale data.

Le norme in materia di assicurazione agevolata prevedono che il risarcimento possa essere concesso solo nel caso in cui il danno medio per prodotto/azienda/comune superi la soglia del 20%. Al fine di attenuare tali effetti è stata prevista la sottoscrizione di un contratto assicurativo non agevolato, per coprire i danni che non raggiungono detta soglia per le sole avversità di frequenza. Relativamente ai contratti non agevolati il costo, pari alla tariffa riportata nei relativi prospetti, maggiorato dell'imposta pari al 2,50% è a totale carico dell'assicurato. Attenzione alle condizioni per l'anno 2022 scaricabili per singola compagnia dal nostro sito internet.

ATTENZIONE: I SOCI CHE RISULTANO MOROSI NEI CONFRONTI DEL CONDIFESA NON POTRANNO ASSICURARE LE PROPRIE PRODUZIONI FINO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE.

PRINCIPALI CONDIZIONI 2022

Le compagnie da quest'anno applicano condizioni che possono variare anche in maniera sostanziale da una all'altra. In particolare, su decorrenze e cessazioni garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, integrativa. Sul sito <https://www.condifesa-emilia.it/campagna-2022/> trovate le condizioni per singola compagnia.

Inizio assunzioni

- Per tutti i prodotti **10 marzo 2022**

Termine accettazione certificati

- colture permanenti e a ciclo autunno primaverile **31 maggio 2022**
- colture a ciclo primaverile **30 giugno 2022**
- colture ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate **15 luglio 2022**
- colture a ciclo autunno invernali e colture vivaistiche **31 ottobre 2022**
- Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Franchigie

Per garanzie grandine e vento forte

- Frutta: 15%,20%; ciliegie 15%,20% o 30%;
- pomodoro: 10% - 15%;
- orticole: 15%-20%;
- colture da seme: 15%-20%-30%;
- Uva da vino: 10%;
- Seminativi: 10%-15%.

Si raccomanda di verificare sul sito le singole produzioni visto la diversità sulle singole compagnie o di verificare il riepilogo delle condizioni.

Per garanzia Eccesso di pioggia, Sbalzo termico, Colpo di sole/Vento Caldo/Ondata di Calore, Eccesso Neve, Gelo/Brina, Alluvione, Siccità;

- Franchigia 30 per tutti i prodotti

Franchigia combinata

L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi di ogni altra possibile combinazione tra le avversità atmosferiche in garanzia ad eccezione di quelle riportate ai precedenti punti, è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%; per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento della aliquota di franchigia minima del 20%.

Alcune compagnie hanno invece tabelle specifiche di scalarità, Unipol e Generali scatta solo in caso di supero di 10 punti, Cattolica, Tua e Sompo se prevalente passa direttamente al 20% altrimenti rimane al 30%. Compagnie applicano comunque franchigia fissa al 30% anche se combinate con grandine e vento forte.

Attenzione però che per le diverse tipologie di polizze le compagnie applicano anche condizioni diverse.

Limiti di indennizzo

- Grandine: alcune compagnie applicano limiti su particolari prodotti o in presenza di garanzie catastrofali;
- Vento forte: il limite introdotto varia da 50% a 70% se presente;
- Altre avversità: il limite variano dal 50% al 60% (solo prodotto uva).

Si raccomanda di verificare sul sito le singole produzioni visto la diversità sulle singole compagnie o di verificare il riepilogo delle condizioni.

Scoperti

Siamo riusciti nella maggior parte dei casi ad eliminare gli scoperti tranne:

- Ara: scoperto del 20% biologico
- Allianz: scoperto del 20% produzioni biologiche e 10% sugli eventi diversi da grandine e vento forte;
- Itas: scoperto del 20% su drupacee con danni catastrofali o prevalenti;
- Reale Mutua: scoperto del 10% su gelo/brina, non si applica con almeno 10 punti di grandine e vento forte;
- Unipol: scoperto del 10% sugli eventi diversi da grandine e vento forte;
- Zurich: scoperto del 10% su frutta biologica.

Decorrenza della garanzia

- ore 12,00 del 3° giorno: Grandine e vento forte;
 - ore 12,00 del 6° giorno: eccesso pioggia, sbalzo termico, alluvione, eccesso neve; (alcune compagnie mettono al 12° giorno);
 - ore 12,00 del 12° giorno: gelo/brina;
 - ore 12,00 del 30° giorno siccità, colpo di sole/vento caldo e ondata di calore;
- Le garanzie Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole-Vento Caldo ed eccesso di pioggia decorrono (per arboree) dall'allegagione (per uva e actinidia dalla schiusa delle gemme) e comunque non prima della notifica di assunzione del rischio alla Direzione della Compagnia. Il gelo brina decorre dalla schiusa delle gemme su frutta, ALLIANZ, ARA, REALE MUTUA e VH per le drupacee partono dalla fioritura. SOMPO ha decorrenza sull'eccesso pioggia dalla fioritura riconoscendo il danno da minor allegagione. Per la "bomba d'acqua" vengono riconosciuti solo i danni meccanici. Vi invitiamo però a prendere visione delle norme per singola compagnia rilevabili sul sito.

Termine della garanzia

- La garanzia grandine, vento forte, eccesso di pioggia, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, eccesso neve, alluvione, siccità cessano alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Per il Pomodoro la garanzia cessa ai 120 giorni dal trapianto e non oltre il 10/10, alcune compagnie hanno 110 o 130 giorni e chiusura al 30/09;
- Per Cocomeri e Meloni: forzati e semi forzati alle ore 12,00 del 10/08, a cielo aperto alle ore 12,00 del 20/08, tardivi alle ore 12,00 del 15/09. Per qualche Compagnia le date sopra esposte, relativamente a Cocomeri e Meloni, differiscono di 10 giorni;
- Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: quali taglio o estirpazione, essiccazione e trebbiatura del prodotto sul campo, se indicato in polizza, la garanzia è protratta fino a quest' ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società a mezzo telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre 7 giorni dalla suddetta data.

Riduzione del prodotto assicurato con riduzione del premio dall'origine

Solo per la *frutta tardiva*, anche se colpita da grandine ove non sia ancora stata effettuata la perizia, sempreché la domanda sia inoltrata entro le seguenti date, con un minimo del 20%:

- Drupacee 03.06.2022 – (Ara 31.05.2021, Cattolica 27.05.2022)
- Pomacee e uva da vino 10.06.2022 – (Cattolica 03.06.2022, Generali solo uva 07.06.2022, Ara 06.06.2022)

Normalmente questa viene concesso in tipologia C; alcune compagnie consentono riduzioni all'origine anche su coperture di tipologia B, escluso naturalmente il gelo/brina o il pacchetto catastrofale. Trovate nel riepilogo condizioni per singola compagnia su quali tipologie è possibile farle anche in tipologia B.

Riduzione del prodotto assicurato con storno proporzionale del premio

- E' consentita la riduzione del capitale assicurato con storno proporzionale del premio per tutti i prodotti, anche se il prodotto è stato colpito da grandine ove non sia ancora stata effettuata la perizia fino a 15/20 giorni prima della raccolta.

Assicurazione di produzioni coperte da impianti di difesa attiva Reti antigrandine

In presenza di impianti di protezione antigrandine dichiarata sul certificato la tariffa relativa alla grandine viene scontata:

- Del 50% con cessazione garanzia alla maturazione di raccolta del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto con rete non stesa a 10 giorni dalla raccolta;
- Dell' 80% con cessazione della garanzia al 25 maggio per mele e pere, 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine, 31 maggio per actinidia.

Per eventuali riduzioni del premio dall'origine valgono le date sopra riportate.

Sompo in presenza di avversità catastrofali hanno loro specifiche scontistiche.

Impianti antibrina

In presenza di impianti di protezione antibrina, regolarmente funzionati, dichiarati sul certificato la tariffa relativa a gelo/brina viene scontata del 30%. Attenzione non tutte le compagnie lo riconoscono su impianti a ventilazione ma solo su impianti di irrigazione. Alcune compagnie hanno sconto 10% o non fanno scontistiche.

Integrative

Le coperture integrative, generalmente in tipologia C, hanno l'integrativa su tutte le avversità.

Per la tipologia B nessuna compagnia concede l'integrativa sulle catastrofali e coprono solo grandine, vento forte ed eccesso pioggia. VH solo grandine e vento forte anche in tipologia C. VH concede l'integrativa su gelo-brina solo sul prodotto uva da vino in polizza a scalare.

Tariffe assicurative e prezzi delle produzioni assicurabili

Le tariffe assicurative concordate, per tutte le garanzie agevolate, nonché per i contratti integrativi, il cui costo, oltre all'imposta di legge, è a totale carico dell'assicurato, ed i prezzi delle produzioni assicurabili sono reperibili, come le condizioni di assicurazione, sul nostro sito internet.

Abbiamo inoltre attivato il preventivatore che vi permette di verificare il costo da sostenere prima di mettersi in copertura e prima di recarvi nella vostra agenzia/broker.

ASSICURAZIONE STRUTTURE, SERRE, RETI ANTIGRANDINE E IMPIANTI PRODUTTIVI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Vi ricordiamo che tramite il contributo nazionale sulla legge 102/04 è possibile assicurare in agevolato anche le produzioni zootecniche sia su epizootie sia su smaltimento carcasce, oltre alle strutture, serre, reti antigrandine e impianti produttivi.

www.condifesa-emilia.it

alla voce Condizioni assicurative/Campagna 2022/ oppure rivolgendovi direttamente al Condifesa Emilia tel. 0522-517887 (Ufficio di Reggio) e 0521/984996 (ufficio di Parma).

Cordiali saluti

Il Presidente
Guido Leoni